

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Francesco Di Sarcina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. Nomina n. 105 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 145

Proposta di nomina dell'ingegnere Vincenzo Garofalo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Nomina n. 106 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 146

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 147

ALLEGATO (*Parere approvato*) 153

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 « Percorso per il decennio digitale ». (COM(2021)574 final) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio*) 149

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 152

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 152

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancellieri.

La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di nomina dell'ingegnere Francesco Di Sarcina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale.

Nomina n. 105.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Paolo FICARA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 marzo è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 3 marzo ha avuto luogo l'audizione dell'ingegner Di Sarcina.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sull'atto di nomina in esame.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI fa presente che la nomina dell'ingegner Di Sarcina ha già ricevuto il parere favorevole dell'altro ramo del Parlamento nonché l'intesa del presidente della Regione Siciliana; nel sottolineare l'alto profilo della nomina proposta, dichiara che il Governo attende che anche la Commissione si esprima.

Tullio PATASSINI (LEGA), nel richiamare il *curriculum* di tutto rispetto del candidato, preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Paolo FICARA, *presidente*, avverte dunque che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e dà lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Paolo FICARA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	38
Votanti	33
Astenuti	5
Maggioranza	17
Hanno votato <i>sì</i>	32
Hanno votato <i>no</i>	1

(La Commissione approva).

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barbuto, Morgoni in sostituzione di Bruno Bossio, Cantini, Luciano Cantone, Carinelli, Casu, De Girolamo, De Lorenzis, Del Basso De Caro, Donina, Ficara, Fur-

giuele, Gariglio, Giacometti, Grippa, Liuzzi, Maccanti, Marino, Nobili, Pizzetti, Varrica in sostituzione di Raffa, Benvenuto in sostituzione di Rixi, Andrea Romano, Rotelli, Scagliusi, Serritella, Silvestroni, Spessotto, Lupi in sostituzione di Tasso, Termini, Tombolato, Traversi e Zanella.

Si sono astenuti i deputati: Baldelli, Pentangelo, Rospi, Rosso e Sozzani.

Sono in missione i deputati: Paita.

Proposta di nomina dell'ingegnere Vincenzo Garofalo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale.

Nomina n. 106.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Paolo FICARA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 marzo è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 3 marzo ha avuto luogo l'audizione dell'ingegner Garofalo.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Tullio PATASSINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sull'atto di nomina in esame.

Paolo FICARA, *presidente*, avverte dunque che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e dà lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Paolo FICARA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	39
Votanti	39
Maggioranza	20
Hanno votato <i>sì</i>	38
Hanno votato <i>no</i>	1

(La Commissione approva).

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baldelli, Barbuto, Morgoni in sostituzione di Bruno Bossio, Cantini, Luciano Cantone, Carinelli, Casu, De Girolamo, De Lorenzis, Del Basso De Caro, Donina, Ficara, Furguele, Gariglio, Giacometti, Grippa, Liuzzi, Maccanti, Marino, Nobili, Pentangelo, Pizzetti, Varrica in sostituzione di Raffa, Benvenuto in sostituzione di Rixi, Andrea Romano, Rospi, Rosso, Rotelli, Scagliusi, Serritella, Silvestroni, Sozzani, Spessotto, Lupi in sostituzione di Tasso, Termini, Tombolato, Traversi, Zanella e Patasini in sostituzione di Zordan.

Sono in missione i deputati: Paita.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FICARA, *presidente*, in sostituzione della relatrice Paita, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva che la IX Commissione Trasporti è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Affari costituzionali sul testo unificato delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago, recanti misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato in esame consta di 12 articoli. Dichiaro che svolgerà una breve sintesi del loro contenuto, soffermandosi sui profili di interesse della Commissione.

L'articolo 1 definisce le finalità della norma. In particolare, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), essa disciplina l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita dalla Comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista; favorisce la deradicalizzazione, nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa, e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Esso reca poi alcune definizioni. Nello specifico, per « radicalizzazione violenta » si intende il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo; e per « radicalizzazione di matrice jihadista » il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della vio-

lenza e del terrorismo, « anche tramite l'uso del *web* e dei *social network* ».

Riguardo al richiamo all'uso del *web* e dei *social network*, osserva che potrebbe essere opportuno un approfondimento circa le ragioni per cui tale richiamo è contenuto solo nella definizione di « radicalizzazione di matrice jihadista » e non anche in quella di « radicalizzazione violenta ».

L'articolo 2 istituisce presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), che predispone annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione.

L'articolo 3 istituisce presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2.

Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano l'istituzione di un nuovo Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista, composto da cinque deputati e da cinque senatori.

Si segnala in proposito che, tra i vari compiti, il Comitato esamina un rapporto sul funzionamento della rete internet che la Polizia postale e delle comunicazioni invia al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rapporto è redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, che svolgono le relative attività a titolo gratuito, e contiene elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nel *web* di idee estreme, tendenti al terrorismo violento anche di matrice jihadista.

Gli articoli da 7 a 9 affrontano, a vari livelli, la materia della formazione. In particolare, l'articolo 7 prevede attività di formazione del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dei garanti terri-

toriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale, mentre l'articolo 8 disciplina interventi preventivi in ambito scolastico. L'articolo 9 definisce le modalità di finanziamento di progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate.

L'articolo 10 stabilisce che, al fine di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Piano strategico nazionale può prevedere progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere, nonché l'eventuale adesione ad analoghe campagne promosse dalle istituzioni internazionali di cui l'Italia fa parte. Per le medesime finalità, la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba, con modalità da definire sotto il profilo operativo nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili.

Il Piano strategico nazionale può altresì promuovere attività di comunicazione svolte in collaborazione tra soggetti pubblici e privati nonché in sinergia tra i *media* nazionali, volte, in particolare, a diffondere la cultura del pluralismo e il dialogo interreligioso e interculturale, a promuovere il principio dell'eguaglianza di genere e il contrasto delle discriminazioni di origine religiosa, tra cui l'islamofobia,

L'articolo 11 disciplina il Piano nazionale per la deradicalizzazione e il recupero di soggetti italiani o stranieri detenuti.

L'articolo 11-bis interviene sull'ordinamento penale, introducendo il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

L'articolo 12 reca infine le disposizioni finanziarie.

Propone in conclusione di esprimere sul provvedimento un parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Mauro ROTELLI (FDI) preannuncia il voto di astensione del gruppo Fratelli d'Italia

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 « Percorso per il decennio digitale ». (COM(2021)574 final).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirella LIUZZI (M5S), *relatrice*, rileva che la proposta di decisione mira a istituire un quadro di *governance* per il perseguimento di una serie di obiettivi fissati per il decennio digitale per il 2030.

Si tratta di un programma strategico attraverso il quale l'Unione europea potrà fissare una direzione chiara per la trasformazione digitale, attraverso misure volte a: strutturare e stimolare la cooperazione tra istituzioni dell'Unione e Stati membri; garantire la coerenza, la comparabilità e la completezza del monitoraggio e delle relazioni dell'Unione.

Il « Percorso per il decennio digitale » va a inserirsi in un contesto caratterizzato dalla presentazione di alcune proposte di regolamenti in materia digitale, relative, tra gli altri, al mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali, *Digital services act*

DSA), alla realizzazione di mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali, *Digital markets act DMA*), all'armonizzazione dei regimi giuridici degli Stati membri in materia di intelligenza artificiale. Si tratta di proposte strategiche che la nostra Commissione ha esaminato e sta esaminando nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea.

Gli obiettivi digitali, corrispondenti in linea di massima a quanto indicato nella comunicazione « Bussola digitale per il 2030 », costituiscono il punto di arrivo di quella che la Commissione von der Leyen ha definito la transizione digitale, ossia la trasformazione del tessuto economico e sociale sul terreno delle tecnologie più avanzate, ritenuta insieme alla transizione verde uno dei principali volani per mettere in moto la ripresa economica.

La proposta anzitutto cristallizza tali obiettivi già articolati in quattro punti cardinali: lo sviluppo delle competenze digitali; il miglioramento e la trasformazione delle infrastrutture digitali; la digitalizzazione delle imprese; la digitalizzazione dei servizi pubblici.

È l'articolo 4 della proposta a elencare gli obiettivi partendo, non casualmente, dalle politiche volte a dotare la popolazione di competenze digitali e a formare professionisti altamente qualificati in tale settore. In particolare, si mira a formare almeno l'80 per cento della popolazione in età compresa tra i 16 e i 74 anni dotata di competenze digitali di base e a raggiungere l'obiettivo di almeno 20 milioni di specialisti impiegati nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), con una convergenza tra donne e uomini.

L'obiettivo delle infrastrutture digitali sicure, performanti e sostenibili, include, più dettagliatamente: il risultato dell'estensione a tutte le famiglie europee della rete Gigabit e della copertura di tutte le zone abitate con il 5G; una produzione di semiconduttori all'avanguardia e sostenibili nell'Unione che rappresenti almeno il 20 per cento del valore della produzione mondiale; l'installazione nell'UE di almeno 10 mila « nodi periferici » a impatto climatico

zero e altamente sicuri, distribuiti in modo da garantire l'accesso a servizi di dati in pochi millisecondi ovunque si trovino le imprese; la realizzazione entro il 2025 del primo computer quantistico a disposizione dell'Unione, che le consenta di svolgere un ruolo d'avanguardia in termini di capacità quantistiche entro il 2030.

Nel settore della trasformazione digitale delle imprese la proposta mira a che almeno il 75 per cento delle imprese dell'Unione faccia uso di servizi di *cloud computing*, *big data* e intelligenza artificiale, richiedendo altresì un livello base di intensità digitale per oltre il 90 per cento delle piccole e medie imprese (PMI) dell'Unione; altri obiettivi specifici consistono nell'aumento di *scale-up* innovative, la garanzia del loro accesso ai finanziamenti, almeno raddoppiando il numero di imprese « unicorno ».

Da ultimo, l'obiettivo della digitalizzazione dei servizi pubblici include l'accessibilità *on line* di tutti i servizi pubblici principali; l'accesso alle rispettive cartelle cliniche elettroniche del 100 per cento dei cittadini, e l'uso dell'identificazione digitale da parte di almeno l'80 per cento.

Segnala che appaiono meritevoli di un chiarimento le modalità di interazione delle finalità e degli obiettivi enucleati nella proposta con gli obiettivi previsti dai Piani nazionali di ripresa e di resilienza in riferimento al pilastro della transizione digitale, considerato che il « Percorso » delineato dalla proposta di decisione va a innestarsi su un quadro normativo europeo segnato dall'operare dello strumento per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility*).

Passando alle disposizioni istitutive del quadro di *governance*, in sostanza, per garantire la realizzazione di tali ambiziosi obiettivi la proposta istituisce un meccanismo di monitoraggio e cooperazione che coinvolge la Commissione, che in un primo tempo dovrebbe definire le traiettorie previste dell'UE per ciascun obiettivo insieme agli Stati membri, mentre questi ultimi a loro volta dovrebbero proporre le tabelle di marcia strategiche nazionali per rispettare tali *roadmap*.

È la Commissione a proporsi al centro delle attività di monitoraggio del conseguimento degli obiettivi digitali; tale funzione, ai sensi dell'articolo 5, viene basata sull'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), è previsto anche il rinvio a un atto di esecuzione con il quale la Commissione dovrà precisare gli indicatori chiave di prestazione (ICP) per ciascun obiettivo digitale. A tale riguardo, reputo opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'intenzione della Commissione di attribuire alla propria competenza (tramite atti di esecuzione) la definizione dei detti indicatori.

Analizzando nel dettaglio la procedura, l'articolo 6, tra l'altro, impegna la Commissione a presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sullo « stato del decennio digitale », in cui siano indicati i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi digitali per il 2030, gli impegni assunti dalla Commissione e dagli Stati membri, nonché le politiche, le azioni o le misure che si raccomanda agli Stati di intraprendere in quei settori nei quali i progressi in materia di transizione digitale siano considerati insufficienti.

L'articolo 7 dispone, tra l'altro, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della decisione gli Stati membri presentino le rispettive tabelle di marcia strategiche nazionali (*strategic roadmap*) per il decennio digitale, nelle quali sono definite le principali politiche, misure e azioni poste in essere e programmate per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi del decennio digitale. In particolare, le tabelle indicano un calendario per l'attuazione delle politiche, misure e azioni pianificate e per il riscontro dei relativi risultati, nonché una panoramica degli investimenti necessari per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi ivi definiti.

Il quadro di cooperazione definito all'articolo 8 per il raggiungimento degli obiettivi digitali rappresenta senz'altro la sezione nevralgica della disciplina proposta, anche per l'intreccio che si realizza con le procedure previste nell'ambito di altri strumenti di *governance* per il raggiungimento degli obiettivi economici generali dell'UE. In particolare, la disposizione prevede che

gli Stati membri e la Commissione cooperino strettamente al fine di individuare le modalità per far fronte alle mancanze nei settori in cui i progressi sono risultati insufficienti per il conseguimento di uno o più degli obiettivi digitali o in cui sono state individuate lacune e carenze significative sulla base dei risultati della relazione sullo « stato del decennio digitale ». L'analisi tiene conto delle diverse capacità degli Stati membri di contribuire ad alcuni degli obiettivi digitali e del rischio che i ritardi in relazione ad alcuni di tali obiettivi possano avere un effetto negativo sul conseguimento di altri obiettivi digitali. Entro cinque mesi dalla pubblicazione della relazione sullo « stato del decennio digitale » gli Stati membri interessati presentano alla Commissione gli adeguamenti delle rispettive tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale. Se uno Stato membro ritiene che la propria tabella di marcia non richieda un aggiornamento fornisce le relative motivazioni per iscritto.

L'articolo 9 stabilisce un quadro strutturato per discutere e affrontare i settori in cui i progressi degli Stati membri sono ritenuti insufficienti. In particolare, nel caso in cui uno Stato membro non attui gli adeguamenti della propria tabella di marcia strategica nazionale richiesti in base alle politiche, misure o azioni raccomandate dalla Commissione, o non fornisca spiegazioni sufficienti a supporto della mancata adozione di queste ultime, la Commissione potrà rivolgere raccomandazioni, che lo Stato destinatario dovrà tenere nella massima considerazione, adeguando di conseguenza la propria tabella di marcia strategica nazionale entro tre mesi. Qualora lo Stato destinatario ritenga di non dover procedere al suddetto adeguamento, dovrà fornire le relative motivazioni per iscritto alla Commissione. Nella proposta si specifica che tali raccomandazioni sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per Paese formulate nel quadro del semestre europeo (articolo 9, par. 3), le quali sono invece adottate dal Consiglio nel quadro del processo di sorveglianza macroeconomica degli Stati membri e stabiliscono obiettivi di bilancio e misure per la

correzione degli squilibri macroeconomici. In tale contesto, meriterebbe un approfondimento la corretta interpretazione della natura complementare delle raccomandazioni previste da tale disposizione rispetto agli strumenti nell'ambito del citato semestre, nella prospettiva di definire più precisamente i profili di coordinamento tra il nuovo e il vigente meccanismo di *governance*.

Del resto anche il Comitato economico e sociale, in un parere adottato lo scorso gennaio, ha sottolineato l'esistenza di diversi processi paralleli che mirano all'attuazione di obiettivi a livello dell'UE in vari settori politici, e la necessità di garantire la coerenza delle politiche ed evitare la moltiplicazione e sovrapposizione delle iniziative.

In tale contesto, peraltro, si consideri che è in corso un dibattito sulla revisione della *governance* economica, anche al fine di valutare se il semestre europeo possa garantire al meglio una risposta politica adeguata e coordinata a livello dell'UE e nazionale, alla luce degli effetti diffusi della crisi COVID-19 e dei nuovi strumenti politici temporanei che sono stati introdotti in risposta a tale crisi.

Da ultimo, l'articolo 9 prevede che qualora la Commissione reputi insufficienti le misure nazionali, o tali da mettere a rischio il conseguimento delle finalità e degli obiettivi digitali, questa possa proporre misure adeguate ed esercitare i poteri conferiti dai Trattati per garantire il raggiungimento di tali finalità e obiettivi. Si tratta di una formulazione meritevole di un chiarimento, in particolare per quanto riguarda il riferimento ai poteri conferiti alla Commissione dai Trattati, attivabili per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi digitali. Tale rilevanza è peraltro emersa sin da subito in sede di negoziato in Consiglio, atteso che la Presidenza avrebbe avanzato proposte volte a espungere la disposizione, posizione che risulterebbe in linea con le osservazioni del Governo italiano. L'articolo 9 prevede che in caso di scostamento costante di uno Stato membro dalla traiettoria prevista a livello nazionale per diversi anni, la Commissione può avviare un dia-

logo mirato con tale Stato, informandone il Parlamento europeo e il Consiglio.

È previsto, in ogni caso, un obbligo generale della Commissione di informare il Parlamento europeo e il Consiglio di qualsiasi raccomandazione adottata nei confronti degli Stati membri nel quadro del monitoraggio delle tabelle di marcia strategiche nazionali.

La proposta di decisione prevede infine misure per sostenere l'attuazione di progetti multinazionali, contemplando un elenco di meccanismi di attuazione di tali progetti, tra cui imprese comuni, agenzie dell'Unione e Stati membri interessati.

È altresì previsto che i progetti multinazionali possano essere attuati dagli Stati membri mediante un consorzio per l'infrastruttura digitale europea (EDIC), che è destinato ad essere impiegato in quei progetti che non potranno essere attuati nell'ambito dei meccanismi esistenti.

In conclusione, ritengo che la proposta di decisione al nostro esame introduca novità rilevanti sotto il profilo della *governance* e dei meccanismi di cooperazione tra Stati membri e Commissione europea nell'attuazione delle strategie e delle politiche nazionali in materia di transizione digitale. L'esame della proposta di decisione consente alla nostra Commissione di fornire un contributo nell'esame in corso da parte delle istituzioni europee, contributo che appare opportuno adottare prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti al Parlamento europeo.

Paolo FICARA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 14.15.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021.

Doc. CCLXIII, n. 1.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della relazione all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 febbraio scorso.

Paolo FICARA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 febbraio scorso è stata svolta la relazione introduttiva.

Ricorda altresì che nella seduta del 18 gennaio 2022 è stata svolta l'audizione sul tema del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, e che nella seduta del 23 febbraio 2022 è stata svolta l'audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 e abb.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge recanti « Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista » (C. 243 e abb.),

rilevato che, sulla base dell'articolo 1, comma 2, che reca le definizioni:

a) per « radicalizzazione violenta » si intende il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo;

b) per « radicalizzazione di matrice jihadista » si intende il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista,

ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, « *anche tramite l'uso del web e dei social network* ».

ritenuto opportuno un approfondimento circa le ragioni per cui il richiamo all'uso della rete sia contemplato solo nella definizione di « radicalizzazione di matrice jihadista » e non anche in quella di « radicalizzazione violenta »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 2, si valuti l'opportunità di rendere simmetriche le definizioni di « radicalizzazione violenta » e di « radicalizzazione di matrice jihadista » con riguardo all'uso della rete, inserendo anche nella definizione di « radicalizzazione violenta » la specificazione « *anche tramite l'uso del web e dei social network* ».